



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 44/2025

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo Grasso, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al n. 32388 proposto dal XX nato a XX il
XX, rappresentato e difeso dall'Avv. Paride Cesare Creti, (C.F.
CRTPDC69R23F816L – PEC: avvparidecreti@pec.it) ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Mantegazza L. n.24)

CONTRO

I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avv. Fabiola Leone (C.F. LNEFBL73B46L400Y – PEC:
avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso gli
uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108,
VISTI gli atti del giudizio

UDITI i legali delle parti all'udienza del 22 gennaio 2025

FATTO

Il ricorrente ha riassunto la causa innanzi a questo giudice a seguito della
sentenza della Sezione prima giurisdizionale centrale del 12 dicembre 2023,
n.423, esplicitando, nuovamente i fatti ed i motivi di ricorso formulati con
l'originario ricorso.

Ha esposto, in sintesi di essere stato impiegato in diverse missioni

	internazionali presso l'XX in Libano di cui alla Direttiva Operativa DON XX	
	“Operazione Leonte” e di aver operato in condizioni estremamente pericolose	
	e disagiate.	
	Successivamente, essendo afflitto da una cardiopatia ipertensiva di grado	
	severo, con sbalzi pressori e situazioni di stress psico-fisico prolungato, veniva	
	giudicato non idoneo al servizio militare, né, tantomeno al passaggio nei ruoli	
	civili.	
	Richiedeva, quindi, il riconoscimento della causa di servizio negatogli dal	
	Comitato di verifica con parere n.XX del XX recepito dal Ministero della	
	Difesa giusta decreto del XX con il quale veniva respinta la relativa istanza.	
	Con ricorso del 16.6.2015 adiva questa Corte, contestando sotto diversi profili	
	il provvedimento ministeriale e il presupposto parere del Comitato di verifica,	
	convenendo in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia	
	e delle Finanze che si costituivano chiedendo il rigetto della domanda.	
	In corso di giudizio il ricorrente depositava il Verbale mod. XX del XX con il	
	quale la CMO 2^ - Dip. Militare di Medicina Legale di Bari riconosceva	
	l'ascrivibilità della patologia accertata alla II catg. Tabella A”, a seguito di	
	impugnativa favorevole innanzi al Tar Puglia.	
	Con successiva ordinanza n.44 del 6.4.2018 questa Sezione disponeva CTU	
	che concludeva nel senso di riconoscere la patologia sofferta dal ricorrente	
	quale dipendente da causa di servizio e la sua conseguente ascrivibilità alla II	
	categoria della Tabella A.	
	Tuttavia, a seguito dell'assegnazione del fascicolo ad altro giudice e poi ad	
	altro ancora, quest'ultimo dapprima disponeva l'integrazione del	
	contraddittorio nei confronti dell'INPS e successivamente definiva la causa	
	2	

	dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e	
	delle Finanze e l'inammissibilità del ricorso per carenza della domanda	
	amministrativa.	
	La predetta sentenza è stata annullata dalla adita sezione giurisdizionale	
	centrale d'appello che con la pronuncia n. 483/23, dopo aver disposto	
	l'estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa ha rinviato gli atti a	
	questo giudice per il giudizio sul merito.	
	Riassunto il giudizio, quindi, parte ricorrente, anche sulla scorta della CTU	
	già disposta ha chiesto che fosse accertata e dichiarata la dipendenza da causa	
	di servizio della patologia quale presupposto dei benefici pensionistici a lui	
	spettanti.	
	Si è costituito l'INPS che ha eccepito l'infondatezza della domanda, nonché	
	la prescrizione dei ratei pensionistici, nonché il divieto di cumulo.	
	All'udienza del 22 gennaio 2025 le parti hanno insistito nelle contrapposte	
	tesi.	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti di causa e della sentenza di rinvio, ritiene questo Giudice	
	che il ricorso sia fondato con le precisazioni che seguono.	
	Il giudice d'appello ha ritenuto che la previa assenza di domanda	
	amministrativa, volta al riconoscimento della causa di servizio quale	
	presupposto per il beneficio pensionistico richiesto, non debba essere	
	considerata ostativa all'ammissibilità del ricorso il cui <i>petitum sostanziale</i> ,	
	quindi, non può che essere rivolto all'ottenimento del bene della vita per il	
	quale questo Giudice ha giurisdizione, vale a dire il trattamento privilegiato	
	pensionistico conseguente al riconoscimento della causa di servizio.	
	3	

	Nel caso di specie, quindi, questo giudice, ferme le statuizioni sulle quali vi è	
	il giudicato, è chiamato ad esaminare il merito della prospettata questione.	
	Fra gli atti di causa, invero, vi sono già le risultanze della CTU disposta dal	
	primo giudice che ha ritenuto la dipendenza da causa di servizio della	
	patologia “XX” nonché l’ascrivibilità alla II catg. Tabella A della stessa.	
	Tale consulenza, sebbene sia stata resa in una fase del giudizio in cui l’INPS	
	non vi era parte – essendo stata disposta l’integrazione del contraddittorio solo	
	in una fase successiva – non è mai stata contestata né nel primo giudizio –	
	oggetto di impugnativa - né in questa fase, a seguito dell’avvenuta	
	riassunzione.	
	L’amministrazione previdenziale non ha mai chiesto il rinnovo delle	
	operazioni peritali e, anzi, nella memoria difensiva si è limitata a riproporre	
	l’eccezione - ormai superata dal giudicato – di inammissibilità del ricorso per	
	assenza di domanda amministrativa, nonchè di infondatezza della domanda	
	sulla scorta del parere reso dal CMO e dal successivo CVCS, rimettendo per	
	il resto, ivi compreso quindi per il contenuto della perizia, agli atti di causa.	
	V’è da chiarire che il parere del CVCS inizialmente impugnato deve ritenersi	
	superato alla luce della documentazione prodotta nel corso del giudizio di	
	primo grado dal ricorrente che ha dato contezza del nuovo parere espresso	
	dalla CMO in data XX, a seguito dell’annullamento da parte del TAR Puglia,	
	con pronuncia n.XX, del precedente parere del CMO, posto a base della	
	valutazione negativa impugnata.	
	Tale nuovo parere ha delineato un quadro molto più grave della situazione	
	inizialmente diagnosticata, mettendo in evidenza la grave patologia	
	cardiopatica sofferta dal ricorrente tale da ritenerla ascrivibile alla seconda	
	4	

	categoria della tabella A, in luogo della settima, fissando la decorrenza di tale	
	patologia al 10 febbraio 2011, giorno in cui l’infermità diagnosticata venne	
	giudicata stabilizzata con giudizio di permanente non idoneità assoluta al	
	servizio militare incondizionato e conseguente collocamento in congedo	
	assoluto.	
	Dagli atti non si evince se al predetto parere abbia fatto seguito anche una	
	nuova rideterminazione del CVCS; tuttavia, alla luce di quanto sopra delineato	
	ed in assenza di diverse specifiche contestazioni sul punto, non vi è motivo	
	per discostarsi dalle conclusioni della già disposta consulenza tecnica	
	d’ufficio che ha sostenuto la dipendenza da causa di servizio della cennata	
	patologia.	
	Ritiene, poi, questo giudice che, a fronte della presentata domanda, nel XX,	
	per il riconoscimento della causa di servizio per “ <i>la concessione dei benefici</i>	
	<i>di legge che ne derivano</i> ”, il presupposto della acclarata dipendenza da causa	
	di servizio avrebbe dovuto – qualora il giudizio medico fosse stato	
	correttamente formulato <i>ab initio</i> - condurre all’attivazione d’ufficio della	
	liquidazione dello spettante trattamento privilegiato, ai sensi dell’art.167 d.p.r.	
	1092/1973, atteso che dagli atti emerge con tutta evidenza che la riscontrata	
	infermità è risultata essere causa della disposta cessazione dal servizio a	
	decorrere dal 10 febbraio 2011 (cfr Sez. II Giurisdiz. centr., 20 giugno 2007,	
	n.223)	
	Va, quindi, rigettata anche l’eccezione di prescrizione formulata	
	dall’amministrazione previdenziale in quanto l’azione giudiziale volta al	
	riconoscimento del richiesto beneficio è stata prontamente esercitata a seguito	
	del diniego ministeriale del XX.	
	5	

	Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso merita accoglimento.	
	Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ivi comprese quelle	
	del giudizio di secondo grado e della consulenza tecnica d'ufficio, come da	
	dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica.	
	Accoglie il ricorso e, per l'effetto	
	- Rigetta l'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS;	
	- Accerta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "cardiopatía	
	intensiva" lamentata dal ricorrente e la sua ascrivibilità alla 2^ categoria, Tab.	
	A quale presupposto dei benefici pensionistici spettanti al ricorrente nei limiti	
	e nelle forme previste dalla legge.	
	- dichiara il diritto della ricorrente a conseguire, sulle somme spettanti, gli	
	interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale la	
	rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno, secondo gli indici ISTAT.	
	Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di	
	giudizio pari ad €. 5.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del	
	15%, nonché agli onorari della consulenza tecnica d'ufficio già liquidati con	
	decreto 17 del 20 dicembre 2019.	
	Fissa in giorni 60 il termine per il deposito delle motivazioni.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	6	

